

C.N.F, Sent., 29 dicembre 2023, n. 349
(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la delibera in data 24/11/2022 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di R. ha deliberato la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Tizia svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con delibera del 24 novembre 2022, il COA di R. disponeva la cancellazione dall'Albo dell'Avv. [RICORRENTE], ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 247/12.

In particolare, il provvedimento di cancellazione dava atto di aver ricevuto notizia, con varie note fatte pervenire dal C.D.D. di T., del fatto che l'avv. [RICORRENTE] era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di P. del 19 maggio 2015, in proprio e in quanto socio illimitatamente responsabile dell'[ALFA] di [RICORRENTE] & C. snc. A seguito di tali comunicazioni, il COA provvedeva a convocare l'iscritto per il giorno 23 giugno 2022, il quale si presentava chiedendo termine per ulteriori deduzioni, poi depositate in data 1 luglio 2022. All'esito il COA, esaminata la documentazione prodotta, non ha rinvenuto motivi sufficienti per contrastare l'accertato stato di imprenditore fallito dell'avv. [RICORRENTE] e, pertanto, ne ha disposto la cancellazione dall'Albo. Avverso il provvedimento ricorre l'avv. [RICORRENTE], chiedendone l'annullamento. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa dell'avv. [RICORRENTE] lamenta l'illegittimità del provvedimento, che non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta novella dell'articolo 50 della legge fallimentare, a mente della quale la dichiarazione di fallimento non determina la perdita dei diritti civili. Sul punto, riportava un parere reso dal Ministero della Giustizia in data 3 luglio 2006, alla luce del quale sarebbe desumibile proprio l'assenza di qualsivoglia nesso tra dichiarazione di fallimento e necessaria cancellazione dall'albo, proprio in ragione del fatto che la dichiarazione di fallimento non determina la perdita dei diritti civili. A sostegno richiamava la prassi seguita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e del Consiglio nazionale degli Ingegneri.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa dell'Avv. [RICORRENTE] lamenta la violazione del contraddittorio, in quanto il provvedimento impugnato face riferimento a una nota del CDD T., ricevuta in data 10 novembre 2022 e, dunque, successivamente all'audizione del ricorrente e della quale esso ricorrente non aveva mai avuto conoscenza, non potendo dispiegare difese al riguardo.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente contesta il rilievo delle segnalazioni pervenute al COA in merito alla sussistenza di procedimenti

penali – per bancarotta fraudolenta, dunque connessi al fallimento – a carico dell'avv. [RICORRENTE], segnalando che gli stessi procedimenti sono ancora in corso e rimettendo documentazione che, a suo dire, evidenzerebbe l'infondatezza delle accuse.

All'udienza del 16/09/2023 il Collegio rigettava l'istanza di rinvio per legittimo impedimento depositata dall'avv. [RICORRENTE] non essendo attestata, nella documentazione allegata alla stessa, l'assoluta impossibilità a comparire all'udienza.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Infatti, nessun rilievo può avere il richiamo operato dal ricorrente al parere del Ministero della Giustizia ed al parere del CNDCEC, il quale, se in effetti prende atto del venir meno della perdita dei diritti civili per colui che sia stato dichiarato fallito, con conseguente impossibilità di disporre la cancellazione dell'iscritto su tale base, il medesimo parere, in un passaggio che il ricorrente omette di richiamare nel ricorso, aggiunge che "la dichiarazione di fallimento [...] potrebbe rilevare in sede di valutazione discrezionale dell'ulteriore requisito della condotta irreprensibile". E sempre il già menzionato parere, in ulteriore passaggio, fa ovviamente salve le conseguenze, sul piano del godimento dei diritti civili e, dunque, della persistente iscrizione nell'Albo, di eventuali condanne ricevute all'esito di procedimenti penali connessi al fallimento.

Si osserva in ogni caso, in aggiunta a quanto accennato sul punto della perdita del requisito della condotta irreprensibile, che l'avv. [RICORRENTE] è stato dichiarato fallito in quanto "socio illimitatamente responsabile" di una società in nome collettivo avente ad oggetto attività immobiliare.

Tale circostanza rileva la fine dell'esercizio di attività di impresa commerciale da parte dell'avv. [RICORRENTE], che è stato dichiarato fallito in proprio e quale socio illimitatamente responsabile di una s.n.c.

Rileva pertanto nella specie, in punto di legittimità della cancellazione, non solo l'articolo 17 della L. 247/2012, sotto il profilo della perdita del requisito della condotta irreprensibile, ma anche e soprattutto l'articolo 18, e in particolare la sua lettera c), a mente della quale l'iscrizione nell'Albo è incompatibile "con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite".

Ed il COA di R. nella delibera impugnata ha correttamente richiamato sia l'articolo 17 che l'articolo 18 della L. 247/2012.

E' altresì infondato il secondo motivo di ricorso.

Le garanzie della difesa nel procedimento di cancellazione amministrativa non sono in alcun modo equiparabili a quelle previste per il procedimento disciplinare. Infatti, a mente dell'art. 17 L. n. 247/2012: "al procedimento di cancellazione dall'albo per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare", essendo sufficiente l'invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l'audizione" (così, ex multis, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Campi), sentenza n. 39 del 29 aprile 2022).

Pertanto, è in tali adempimenti, osservati dal COA di Roma che ha addirittura disposto l'audizione dell'avv. [RICORRENTE], che si esaurisce la garanzia del contraddittorio con riferimento ai procedimenti in parola.

Quanto al terzo motivo di ricorso è sufficiente osservare che il provvedimento di cancellazione non fa alcun riferimento a procedimenti penali pendenti a carico dell'avv. [RICORRENTE] e che, pertanto, gli stessi non rientrano nell'iter motivazionale del COA.

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012); il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2023.